



Nizar Ben M'Barek
Notaio

REPERTORIO N. 4494

RACCOLTA N. 3596

ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di dicembre
14/12/2022

In Forlì, nel mio studio in Via delle Torri n. 45.

Innanzi a me, dott. NIZAR BEN M'BAREK, Notaio residente in Forlì, iscritto
nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini,

E' PRESENTE IL SIGNOR

- TAMPIERI MATTIA, nato a Forlimpopoli (FC) il 4 agosto 1986 domiciliato
per la carica in Forlì (FC), Via Paolo Bonoli n. 17, il quale interviene al
presente atto, non in proprio ma unicamente in nome, per conto e quindi in
rappresentanza di:

- "UNIONE ITALIANA MEZZADRI E COLTIVATORI DIRETTI di CESENA",
con sede in Cesena, Via Natale Dell'Amore n. 42/A, codice fiscale
90016870405 - in breve UIMEC CESENA - associazione non riconosciuta
di natura sindacale;

- "UNIONE ITALIANA MEZZADRI E COLTIVATORI DIRETTI FORLÌ", con
sede in Forlì, Via Paolo Bonoli n. 17, codice fiscale 92057180405 - in bre-
ve UIMEC FORLÌ - associazione non riconosciuta di natura sindacale;

- "COPAGRI PROVINCIALE DI FORLÌ - CESENA", con sede in Forlì
(FC), Via Paolo Bonoli n. 17, codice fiscale 92090820405, associazione
non riconosciuta di natura sindacale,

nella sua qualità di Presidente dei Consigli Direttivi Territoriali delle pre-
dette associazioni ed in esecuzione - come autorizzato al presente atto -
delle rispettive delibere di approvazione del progetto di fusione come da
verbali ai miei rogiti in data 6 maggio 2022, rep. 3888/3111, registrato a
Forlì il 9 maggio 2022 al n. 3769 serie 1T, in data 19 maggio 2022, rep.
3922/3136, registrato a Forlì il 23 maggio 2022 al n. 4187 serie 1T ed in
data 6 ottobre 2022, rep. 4288/3433, registrato a Forlì il 10 ottobre 2022 al
n. 8072 serie 1T.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo,
con il presente atto stipula quanto segue:

premessò

- che con delibera del 17 giugno 2022 del Consiglio Nazionale COPAGRI
è stata decisa l'approvazione del progetto di fusione della UIMEC NAZIO-
NALE nella COPAGRI NAZIONALE, così come il Consiglio Nazionale della
Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari (UILA) ha dato il proprio parere
favorevole all'operazione di fusione con delibera del 28 aprile 2022, come
previsto dall'art. 23 dello statuto "UIMEC";

- che il Congresso Nazionale dell'associazione non riconosciuta denomi-
nata COPAGRI CONFEDERAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI, con sede
in Roma, Via Nizza n. 154, C.F. 96166520583, ed il Congresso Nazionale
dell'associazione non riconosciuta denominata UNIONE ITALIANA MEZ-
ZADRI E COLTIVATORI DIRETTI, hanno deliberato di approvare il proget-
to di fusione per incorporazione a livello nazionale della seconda nella pri-
ma come da verbali del Notaio Raimondo Zagami rispettivamente del 27
settembre 2022, rep. 7406, debitamente registrato e del 10 novembre
2022, rep. 7475/4092, registrato a Roma 4, il 16 novembre 2022, il tutto

REGISTRATO A FORLÌ

IL 15/12/2022

AL N° 10288 1T

CON EURO € 245,00

pubblicato sul sito internet istituzionale in data 23 novembre 2022;

- che le organizzazioni territoriali della COPAGRI e della UIMEC hanno dovuto adeguarsi alla decisione assunta a livello nazionale, attuando anche a livello territoriale la riorganizzazione delle associazioni sindacali territoriali non riconosciute mediante fusione, salvi i casi di quelle organizzazioni territoriali che hanno già optato e deliberato per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio alla incorporante nazionale;
- che l'"UNIONE ITALIANA MEZZADRI E COLTIVATORI DIRETTI di CESENA", l'"UNIONE ITALIANA MEZZADRI E COLTIVATORI DIRETTI FORLI", e "COPAGRI PROVINCIALE DI FORLI' - CESENA", con le delibere di approvazione del progetto di fusione ai miei rogiti sopra citate, hanno approvato i rispettivi progetti di fusione per incorporazione di "UNIONE ITALIANA MEZZADRI E COLTIVATORI DIRETTI di CESENA" e "UNIONE ITALIANA MEZZADRI E COLTIVATORI DIRETTI FORLI" nella "COPAGRI PROVINCIALE DI FORLI' - CESENA";
- che alle operazioni di fusione delle associazioni non riconosciute si applicano le disposizioni di cui alla sezione II del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili;
- che la normativa applicabile è pertanto quella degli articoli dal 2501 e s.s. del Codice Civile, con l'adattamento derivante dalle specifiche caratteristiche degli Enti partecipanti;
- che il progetto di fusione è stato pubblicato presso il sito internet della Copagri Nazionale in data 5 maggio 2022, ai sensi di legge, constando la rinuncia ai termini degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2501 ter, commi 4 e 5, in considerazione del fatto che il sito istituzionale di riferimento delle associazioni territoriali della UIMEC e COPAGRI coinvolte è quello nazionale, essendo le stesse sprovviste di un autonomo sito;
- che sono decorsi oltre sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni presso il medesimo sito istituzionale di cui sopra come prescritto dagli artt. 2503 e 2505 quater c.c., in quanto compatibili;
- che entro tale termine non è stata presentata, da parte dei creditori anteriori agli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2501 ter c.c., alcuna opposizione giudiziale alle decisioni di fusione, nè alcuna opposizione alla fusione in forma stragiudiziale nè con citazione notificata alle associazioni non riconosciute partecipanti e non ancora iscritta a ruolo presso il Tribunale competente, come il comparente mi dichiara e conferma;
- che ad ogni buon fine il comparente dichiara che le associazioni territoriali partecipanti alla fusione non hanno creditori;
- che pertanto è legalmente possibile dare attuazione alla fusione, essendosi avverate le condizioni di legge;

tutto ciò premesso

il comparente stipula quanto segue:

1 - FUSIONE: In attuazione delle delibere assembleari di approvazione del progetto di fusione ai miei rogiti in data 6 maggio 2022, 19 maggio 2022 e 6 ottobre 2022, sopra meglio indicate, l'"UNIONE ITALIANA MEZZADRI E COLTIVATORI DIRETTI di CESENA", l'"UNIONE ITALIANA MEZZADRI E COLTIVATORI DIRETTI FORLI", e "COPAGRI PROVINCIALE DI FORLI' - CESENA",

SI DICHIARANO FUSE

mediante incorporazione

DI

"UNIONE ITALIANA MEZZADRI E COLTIVATORI DIRETTI di CESENA",
con sede in Cesena (FC), Via Natale Dell'Amore n. 42/A

e

"UNIONE ITALIANA MEZZADRI E COLTIVATORI DIRETTI FORLI", con
sede in Forlì (FC), Via Paolo Bonoli n. 17

NELLA

"COPAGRI PROVINCIALE DI FORLI' - CESENA", con sede in Forlì (FC),
Via Paolo Bonoli n. 17.

In virtù della qui attuata fusione per incorporazione hanno piena esecuzione le delibere di approvazione del progetto di fusione citate in premessa.

2 - STATUTO: Il comparente mi consegna lo statuto dell'Associazione incorporante, nel testo già risultante dal progetto di fusione, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa visione e sottoscrizioni del comparente e di me notaio, ribadendo che in dipendenza della fusione, così come indicato nelle delibere di approvazione del progetto di fusione sopra indicate, lo statuto sociale della incorporante non ha subito modifiche.

3 - TERMINI DI EFFICACIA DELLA FUSIONE: Gli effetti fiscali e contabili della presente fusione decorrono dalla data di pubblicazione dell'atto di fusione sul sito internet nazionale delle Associazioni coinvolte e segnatamente sul sito internet della Copagri Nazionale che rappresenta il sito unico istituzionale di tutte le stesse.

4 - EFFETTI DELLA FUSIONE: Per effetto della attuata fusione, "COPAGRI PROVINCIALE DI FORLI' - CESENA" subentra di pieno diritto in tutte le attività e passività, beni, debiti e crediti, partecipazioni anche in enti - con particolare riferimento agli enti bilaterali territoriali ed a tutti i diritti derivanti dalla partecipazione delle incorporate alla associazione Cassa Integrazione Malattia Lavoratori Agricoli con sede in Forlì, Via delle Torri 45, C.F. 80010640409, nei limiti di legge - ed in genere in tutti i diritti ed obblighi acquisiti dalle associazioni non riconosciute incorporande fino alla data dell'atto di fusione, precisando tuttavia che in assenza di una autonomia contabile amministrativa non vi è alcun patrimonio in capo alle associazioni incorporande medesime e che la fusione in oggetto è qualificabile come una fusione soggettivamente positiva che mira nello specifico a preservare la rappresentatività territoriale e politica secondo statuto.

Gli associati delle associazioni incorporande divengono associati di quella incorporante.

Ove occorrer possa ogni persona, società, ente od ufficio, pubblico o privato, è fin da ora autorizzato, senza necessità di ulteriori atti e con suo esonero da ogni responsabilità, a trasferire e/o ad intestare alla associazione non riconosciuta incorporante "COPAGRI PROVINCIALE DI FORLI' - CESENA, tutti gli atti, le azioni e le altre partecipazioni sociali, i documenti, le licenze, le autorizzazioni, i depositi cauzionali o ad altro titolo, le polizze, i contratti, i conti attivi e passivi intestati o in titolarità alle incorporate. Cessano di pieno diritto le cariche sociali della associazioni incorporate.

6 - DICHIARAZIONI FISCALI: Ai fini fiscali si chiede la tassazione del presente atto con l'imposta fissa di registro, trattandosi di operazione di fusione tra enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa, il tutto come espressamente riconosciuto dall'art. 1, comma 137, l. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche.

7 - SPESE DELL'ATTO: Le spese di questo atto e conseguenti formalità sono a carico dell' Associazione incorporante.

Ai fini della determinazione dell'onorario repertoriale notarile, il comparente mi dichiara che il patrimonio netto delle Associazioni incorporate è pari ad Euro 0,00 (zero virgola zero zero).

Si è omessa la lettura di quanto allegato per espressa dispensa del comparente.



Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente Atto, in parte scritto con mezzi meccanici ed elettronici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me letto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciotto

Consta di due fogli per otto facciate scritte fin qui.

FIRMATO: MATTIA TAMPIERI

NIZAR BEN M'BAREK - Notaio

ALLEGATO "A" AL N. 3596 DI RACCOLTA



STATUTO PROVINCIALE COPAGRI DI FORLÌ' - CESENA

Luca Timpone

STATUTO COPAGRI

Preambolo

La COPAGRI, quale Confederazione di produttori agricoli, crede nella funzione di progresso dell'associazionismo quale strumento di valorizzazione e rappresentanza delle diverse componenti della società.

La COPAGRI si riconosce e ispira la propria azione alla storia, ai valori ed ai principi del sindacalismo democratico.

La COPAGRI ritiene che i valori dell'economia non possano e non debbano prevaricare il valore fondamentale della persona umana.

Per questo è impegnata a coniugare i valori del lavoro, dell'impresa e del mercato con quelli dell'equità, della giustizia sociale, della partecipazione, della solidarietà con i più deboli, del rispetto della salute e dell'ambiente.

La COPAGRI che ha assunto l'attuale denominazione nel 1995 si struttura come Organizzazione sindacale professionale a carattere orizzontale e a vocazione generale, per esprimere e difendere compiutamente gli interessi collettivi economici, sociali e professionali dei produttori a qualunque titolo operanti nel comparto agricolo, agroalimentare e nell'ambito rurale.

In coerenza con questi obiettivi e quale condizione per realizzarli, la COPAGRI ritiene necessario assicurare particolare tutela alle esigenze del mondo rurale, inteso come complesso di valori morali e culturali e di risorse umane ed economiche, con particolare riferimento alla tutela e alla conservazione dell'ambiente e del territorio, al rispetto della salute di tutte le persone, alla necessità di un nuovo sviluppo sociale ed economico.

La COPAGRI, nel rappresentare gli interessi dei propri soci, sostiene la necessità del completamento di una riforma istituzionale che, partendo dal livello comunitario, realizzi una sempre più accentuata responsabilizzazione delle autonomie locali in attuazione del principio di sussidiarietà anche avuto riguardo alle problematiche agricole e rurali.

La COPAGRI, nel perseguire l'obiettivo della completa unificazione tra i soggetti rappresentativi del mondo agricolo, sosterrà con forza la presentazione di piattaforme comuni a sostegno degli interessi del mondo agricolo.

La COPAGRI sostiene la necessità di attuare al proprio interno efficaci meccanismi di democrazia che tutelino la pluralità delle opinioni, garantendo coesione nella formazione delle scelte e degli indirizzi, secondo effettivi processi di rinnovamento interno e di trasparenza nel reperimento e nella gestione delle risorse, nella rotazione negli incarichi, nella separazione tra poteri d'indirizzo e controllo di natura prettamente politica da quelli gestionali di natura economica.

Titolo I

Costituzione - Durata - Scopi - Norme generali

Articolo 1 - Costituzione

È costituita la Confederazione dei Produttori Agricoli – in breve COPAGRI - quale organizzazione sindacale professionale agricola nazionale a vocazione generale di rappresentanza delle persone e delle imprese che operano in agricoltura e nell'ambiente rurale.

La COPAGRI ha sede in Forlì.

La COPAGRI non ha scopo di lucro.

Articolo 2 - Durata

La durata della COPAGRI è stabilita fino al 31 Dicembre 2100 e può essere prorogata dal Congresso.

Articolo 3 - Scopi

La COPAGRI Provinciale, è il livello confederale del sistema COPAGRI.

La COPAGRI Provinciale assicura la rappresentanza politica al sistema COPAGRI nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche, economiche, sociali, sindacali della provincia di Forlì - Cesena.

La COPAGRI, nel più complessivo quadro degli obiettivi generali di democrazia politica e di sviluppo economico, ha come scopo la tutela degli interessi collettivi economici, professionali e sociali dei produttori agricoli.

La COPAGRI assume come propria la centralità della persona, produttrice o produttore e della società rurale, di cui intende tutelare valori e forme di vita, valorizzando globalmente le attività economiche produttive e il loro orientamento al mercato.


La COPAGRI svolge la propria azione di rappresentanza di tali interessi collettivi, in piena autonomia dai Governi, partiti, associazioni, movimenti politici e sindacali.

La COPAGRI Provinciale di Forlì - Cesena:

- 1) rappresenta e tutela gli interessi del sistema COPAGRI e dei suoi associati al livello provinciale, degli altri Enti pubblici a livello provinciale, nonché degli organismi sindacali, Professionali ed Economici operanti a livello provinciale;
- 2) favorire la rifondazione del sindacalismo agricolo, perseguendo in particolare l'unità della rappresentanza del mondo rurale;

- 3) favorire lo sviluppo di tutte le aziende agricole, singole o associate, in proprietà o in affitto, e in particolare quelle a conduzione diretta, per un più razionale impiego e una più adeguata remunerazione dei fattori produttivi in funzione del mercato, anche attraverso una più ampia diffusione dei contratti di affitto;
- 4) favorire la valorizzazione delle aziende agricole oggettivamente marginali o svantaggiate, anche al fine di concorrere attraverso ciò a un migliore assetto socio-economico delle aree rurali, al riequilibrio tra mondo rurale e urbano, nonché alla salvaguardia del territorio, del paesaggio e dell'ambiente;
- 5) assicurare la rappresentanza degli interessi degli associati in tema di politiche economiche e di programmazione agricola, anche attraverso la partecipazione a momenti, sedi, organismi, enti e istituzioni, a ogni livello, attinenti all'agricoltura e alle imprese agricole;
- 6) sollecitare e promuovere iniziative per il miglioramento, a tutti i livelli (europeo, nazionale, regionale, provinciale e territoriale), degli assetti istituzionali, legislativi e amministrativi, sia generali che del settore agricolo, in quanto momenti di particolare rilievo per rendere possibili processi di sviluppo rapido, integrato ed equilibrato nonché per un migliore utilizzo delle risorse disponibili;
- 7) stipulare accordi interprofessionali su base regionale, provinciale e territoriale;
- 8) stipulare accordi e contratti collettivi di lavoro, a vari livelli, in rappresentanza dei datori di lavoro appartenenti alle categorie organizzate;
- 9) favorire lo sviluppo, l'adeguamento e la valorizzazione della cooperazione, dell'associazionismo dei produttori agricoli e, più in generale, di ogni altra forma associativa per la produzione, qualificazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nonché per la acquisizione e gestione di mezzi tecnici;
- 10) elaborare ed attuare progetti volti allo sviluppo delle aree rurali nonché progetti di promozione e valorizzazione del territorio e delle produzioni agricole anche attraverso l'adozione di marchi di origine e qualità commerciali;
- 11) provvedere a studiare i problemi sindacali, economici e tecnici di interesse generale e particolare per l'agricoltura nazionale; ad elaborare i criteri e a tracciare le direttive generali;
- 12) promuovere iniziative per la sicurezza alimentare dell'intera filiera anche attraverso la tracciabilità e la formulazione di disciplinari;
- 13) organizzare ed erogare in favore del mondo agricolo e rurale servizi di consulenza e assistenza tecnica, professionale, contabile, fiscale e di assistenza previdenziale, elaborare programmi e progetti anche in tema di ricerca, sperimentazione e sviluppo, il tutto anche di concerto con altri enti, organismi e associazioni, sia pubblici che privati, ed eventualmente con il loro supporto professionale ed economico;
- 14) sottoscrivere accordi e convenzioni con istituti assicurativi, di credito e finanziari, potendo anche entrare a fare parte di specifici organismi fiduciari e finanziari, nonché concorrere alla loro costituzione;
- 15) incentivare ed attuare la formazione e la qualificazione professionale degli operatori del mondo agricolo e rurale per accrescerne le capacità tecnico-professionali e imprenditoriali, anche attraverso la diffusione di proprie pubblicazioni cedute in prevalenza agli associati;
- 16) promuovere ed attuare iniziative di elaborazione e diffusione di studi e ricerche nonché costituire e gestire propri organi di informazione in materia agricola e rurale;
- 17) perseguire la parificazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali in una logica di equità contributiva e fiscale, potendo istituire o concorrere alla costituzione di appositi fondi;
- 18) elaborare e dirigere a livello regionale la politica sindacale e le relative iniziative e stipulare contratti ed accordi sindacali;
- 19) elaborare le proposte legislative da avanzare alle istituzioni Regionali, enti o altri organismi;
- 20) operare nell'ambito delle politiche di promozione economica in ambito provinciale e, in accordo con la COPAGRI Nazionale, anche in ambito interprovinciale;
- 21) attuare e gestire, nell'ambito degli indirizzi complessivi del sistema COPAGRI, le politiche ed i provvedimenti comunitari nella propria provincia;

- 22) stabilire, tenuto anche conto degli indirizzi del livello nazionale, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente e detiene il potere esclusivo a livello provinciale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
- 23) assicurare il collegamento con gli Organi Nazionali.



La COPAGRI provinciale svolge le funzioni di:

- a) promuovere l'integrazione di strutture e dei servizi, in ambito provinciale, per una più efficace ed economica offerta di servizi alle imprese associate anche mediante la creazione di specifiche strutture economiche e societarie;
- b) gestione dei rapporti con la COPAGRI Nazionale e con la COPAGRI Regionale;
- c) realizzare il coordinamento e l'indirizzo delle proprie attività provinciali nell'ambito della, sulla base degli orientamenti regionali e nazionali e delle direttive della confederazione, anche partecipando alle riunioni degli organi statutari delle medesime.

Articolo 4 - I Soci

Sono Soci della COPAGRI tutti gli operatori del settore agricolo, quali gli imprenditori e le imprenditrici agricoli, singoli ed associati, i coltivatori diretti e i loro familiari, le imprese agricole in qualunque forma costituite: società di persone, cooperative e di capitali; gli amministratori delle società agricole, e i soci delle società di persone, i proprietari ed i concedenti di fondi rustici, tecnici e operatori del settore agricolo, nonché i lavoratori atipici del settore agricolo, che sono in regola con il tesseramento.

Articolo 5 - Rapporto associativo

L'adesione alla COPAGRI avviene tramite la COPAGRI provinciale e si realizza attraverso il versamento della quota associativa. La qualità di socio è personale e non trasferibile né per atto tra vivi, né per successione. L'adesione è annuale.

I Soci non in regola con il tesseramento non sono eleggibili e decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti.

Articolo 6 - Diritto di voto

Ciascun socio della COPAGRI ha diritto di voto negli organismi elettivi confederali.

Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto.

Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.

Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.

Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto ed in quelle del regolamento di attuazione.

Articolo 7 - Enti e società di servizio.

Per la realizzazione degli scopi statutari di cui all'art. 3, la Giunta Esecutiva, può conferire mandato al Presidente, per costituire o partecipare alla costituzione di enti, società, cooperative, agenzie, consorzi, associazioni di produttori, nonché unioni ed altre forme associative, per prestare servizi di assistenza e consulenza ai soci, anche per quanto attiene la formazione professionale ed i servizi di sviluppo alle imprese.

Articolo 8 - Incompatibilità

Per affermare l'autonomia della COPAGRI da partiti, da movimenti e formazioni politiche, da associazioni che svolgano attività interferenti con quella sindacale, da assemblee legislative e da incarichi elettivi ed istituzionali, è stabilito il principio della incompatibilità degli incarichi confederali a tutti i livelli, con incarichi politici ed istituzionali.

Il Regolamento attuativo dello Statuto stabilisce fattispecie e limiti in tema d'incompatibilità.

Articolo 9 - Patrimonio e Bilanci

Il patrimonio della COPAGRI costituisce il suo fondo comune. Esso è costituito dalla quota parte associativa versata dagli associati, dai contributi di natura liberale provenienti da enti e organismi sia pubblici che privati, da tutti i beni mobili e immobili a essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa.

Il Fondo comune di COPAGRI è indivisibile; i soci non possono, in caso di recesso, chiedere la restituzione delle quote versate.

La Presidenza COPAGRI deve predisporre il bilancio annuale della gestione che dovrà essere esaminato ed eventualmente modificato dalla Giunta Esecutiva e quindi sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale, previo esame del Collegio dei Sindaci, entro sei mesi dalla fine dell'anno solare.

In caso di scioglimento della COPAGRI, il Fondo comune verrà devoluto integralmente ad associazioni e/o Enti non economici con finalità analoghe. Qualora venga deliberato lo scioglimento della Confederazione, il Consiglio provvederà alla nomina di un liquidatore determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione.

Titolo II

Organi

Articolo 10 - Organi della COPAGRI

Gli organi della COPAGRI sono:

1. il Congresso provinciale;
2. il Consiglio Generale provinciale;
3. la Giunta Esecutiva provinciale;
4. la Presidenza provinciale;
5. il Presidente provinciale;
6. il Tesoriere provinciale;
7. il Direttore Generale provinciale;
8. il Collegio dei Sindaci provinciale.

Articolo 11 - Il Congresso

Il Congresso provinciale è il massimo organo deliberante della COPAGRI ed è costituito da tutti i soci iscritti alla COPAGRI provinciale.

Il Regolamento Congressuale, proposto dalla Giunta Esecutiva provinciale e approvato dal Consiglio Generale provinciale, definisce: il numero complessivo dei delegati in rapporto al numero degli associati, assicurando la democraticità e regolarità delle procedure tali da consentire comunque le opportune verifiche dei soci votanti.

Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni quattro anni per:

- a) determinare gli indirizzi strategici della COPAGRI provinciale;
- b) approvare modifiche allo Statuto provinciale;
- c) eleggere i componenti al Consiglio Generale provinciale;
- d) eleggere i componenti del Collegio sindacale provinciale.

Le decisioni del Congresso sono assunte tutte a maggioranza semplice.

L'elezione degli Organi da parte del Congresso provinciale si svolge secondo le modalità stabilite nel Regolamento Congressuale. Il Congresso è convocato dal Consiglio Generale provinciale.

Articolo 12 - Il Consiglio Generale provinciale

Il Consiglio Generale provinciale è il massimo organo deliberante della COPAGRI tra un Congresso e l'altro.

Esso ha il compito, sulla base degli indirizzi generali formulati dal Congresso provinciale, di definire gli obiettivi dell'attività sindacale e organizzativa della COPAGRI nel corso del quadriennio ed evidenziare le linee programmatiche.

Il numero dei componenti del Consiglio Generale provinciale va da un minimo di 10 ad un massimo di 51.

Possono essere invitati dalla Presidenza alle riunioni del Consiglio Generale provinciale, senza diritto di voto:

- il Presidente delle COPAGRI regionale, se non facente parte della Giunta Esecutiva provinciale ad altro titolo;
- la responsabile del Coordinamento delle donne coltivatrici;
- il responsabile del Coordinamento dei giovani agricoltori;

In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un membro eletto, esso può essere sostituito dal Consiglio Generale provinciale nella



Luca Tarpini

At

prima riunione utile, su proposta della Presidenza.

Il Consiglio Generale provinciale è convocato dalla Presidenza, che ne stabilisce l'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 8 giorni.

Esso può essere convocato dalla Giunta Esecutiva provinciale, se richiesto da almeno il 50% dei suoi componenti con richiesta scritta.

In caso di urgenza è convocato dalla Presidenza con un preavviso di 3 giorni.

Le riunioni del Consiglio Generale provinciale sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica ed in seconda convocazione, quando sono presenti il 30% dei suoi componenti in carica.

Il Consiglio Generale provinciale elegge tra i suoi componenti, secondo le modalità stabilite nel regolamento congressuale, con votazioni successive e separate, il Presidente provinciale, i Vice Presidenti ed il Tesoriere in qualità di componenti di Presidenza provinciale, di cui stabilisce il numero da un minimo di 2 ad un massimo di 5.

Il regolamento congressuale stabilisce i requisiti che i candidati a Presidente ed alla Presidenza debbono possedere.

Il Consiglio Generale provinciale inoltre, può eleggere il Direttore Generale provinciale.

Il Consiglio Generale provinciale dopo averne stabilito il numero ai sensi dell'art. 13 del presente statuto, elegge tra i suoi componenti, i componenti della Giunta Esecutiva provinciale.

Il Consiglio Generale provinciale ha inoltre i seguenti compiti:

- 1) la determinazione delle direttive generali dell'attività della Confederazione;
- 2) la convocazione del Congresso in sessione ordinaria e straordinaria, approvando il regolamento congressuale;
- 3) l'approvazione del Regolamento di attuazione dello Statuto e relative modifiche;
- 4) decidere in merito alle proposte di modifica dello Statuto da presentare al Congresso;
- 5) approvare il bilancio annuale proposto dalla Giunta Esecutiva provinciale della COPAGRI;
- 6) la nomina, secondo le esigenze, della delegazione per le trattative sindacali a livello nazionale;

Le deliberazioni del Consiglio Generale provinciale sono adottate con voto palese, a maggioranza semplice dei presenti.

Le votazioni per le nomine dei componenti degli organi di competenza del Consiglio Generale provinciale, avvengono a voto palese.

Le riunioni del Consiglio Generale provinciale sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente, il quale ne disciplina i lavori, assicurando il diritto d'intervento a tutti i componenti.

Il Consiglio Generale provinciale può articolarsi in Commissioni operative per specifiche materie.

Il Consiglio Generale provinciale su proposta della Presidenza, può deliberare la cooptazione di nuovi componenti nel rispetto del numero massimo stabilito dal 3° comma del presente articolo.

Articolo 13 - La Giunta Esecutiva provinciale

La Giunta Esecutiva provinciale è l'organo della COPAGRI che dà attuazione agli indirizzi politici e organizzativi decisi dal Consiglio Generale provinciale.

Il Consiglio Generale provinciale, stabilisce il numero dei componenti della Giunta Esecutiva provinciale da un minimo di 3 ad un massimo di 9, comprensivo dei componenti della Presidenza.

Essa si riunisce almeno due volte all'anno.

È di competenza della Giunta Esecutiva provinciale:

- a) l'esame e la approvazione del bilancio annuale preventivo;
- b) l'esame e le modifiche del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale Regionale provinciale;
- c) assicurare e mantenere il coordinamento tra gli associati, curando l'attuazione delle direttive confederali espresse dal Consiglio Generale provinciale;
- d) la definizione dell'entità e delle modalità del tesseramento, delle quote annue associative e il relativo riparto tra i diversi livelli confederali;
- e) la deliberazione sulla costituzione da parte della COPAGRI provinciale di organismi economici di qualsiasi natura (assicurativi, di credito, finanziari, di servizio, etc.) nonché la sua partecipazione (e le relative modalità) a qualsiasi iniziativa di natura economica, finanziaria, fideiussoria, etc., nonché la costituzione degli Enti o di Società di cui all'art. 7 del presente Statuto;
- f) la costituzione degli organismi di consultazione di cui al successivo art. 19;

- g) la deliberazione della eventuale adesione della COPAGRI ad organi ed organismi nazionali o internazionali;
- h) ogni decisione relativa ad atti di straordinaria amministrazione riguardo al patrimonio di COPAGRI (acquisti, vendite di immobili, quote e partecipazioni sociali, mutui, e prestiti);
- i) l'esame di argomenti o materie sottoposte dalla Presidenza e le relative decisioni da adottare;
- j) il conferimento ad alcuni componenti del Consiglio Generale provinciale COPAGRI, su proposta della Presidenza, di particolari incarichi di interesse confederale.

Possono essere inviati, su indicazione della Presidenza, alle riunioni della Giunta Esecutiva, senza diritto di voto: il Presidente delle COPAGRI regionali, se non facente parte della Giunta Esecutiva provinciale ad altro titolo;

- i presidenti di enti o società della COPAGRI;
- il responsabile del Coordinamento delle donne coltivatrici;
- il responsabile del Coordinamento dei giovani agricoltori;

La Giunta Esecutiva provinciale è convocata dalla Presidenza, con un preavviso di almeno 5 giorni, che ne stabilisce l'ordine del giorno. In caso d'urgenza, il termine della convocazione può essere ridotto a 2 giorni. Le riunioni della Giunta Esecutiva provinciale sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le decisioni della Giunta Esecutiva provinciale sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di decesso o dimissioni o decadenza di un membro eletto, il Consiglio Generale provinciale, provvede alla nomina del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza statutaria dell'organo.

Articolo 14 - La Presidenza provinciale

La Presidenza provinciale è l'organo esecutivo della COPAGRI con il compito di dare concreta esecuzione alle decisioni degli organi statutari secondo le rispettive competenze, assumendo le opportune iniziative politiche, organizzative e gestionali.

La Presidenza provinciale è l'organo di guida e di sintesi politica e organizzativa della Confederazione, assicura la direzione quotidiana dell'attività.

La Presidenza provinciale ha la responsabilità politica delle pubblicazioni e della riproduzione di immagine della COPAGRI.

La Presidenza provinciale è convocata dal Presidente, con un preavviso di almeno 3 giorni. In caso d'urgenza, il termine è di 2 giorni. Il Presidente deve convocare la presidenza allorché la metà dei componenti ne faccia richiesta.

È affidata alla Presidenza l'ordinaria gestione economica e finanziaria della COPAGRI provinciale, nonché la corretta gestione contabile ed amministrativa della stessa, compresa la gestione del personale dipendente, con i relativi poteri gerarchici, le assunzioni e i licenziamenti.

La Presidenza provinciale è inoltre competente a:

- a) predisporre il bilancio annuale consuntivo da sottoporre all'esame della Giunta Esecutiva provinciale e quindi all'approvazione del Consiglio Generale provinciale;
- b) predisporre il bilancio annuale preventivo da sottoporre all'esame e alla approvazione della Giunta Esecutiva provinciale;
- c) individuare la migliore rappresentanza della COPAGRI in organismi, enti, società, comitati e commissioni;
- d) provvedere alle assunzioni e ai licenziamenti del personale;
- e) approvare il regolamento per il trattamento economico e normativo di dipendenti e dirigenti della COPAGRI;
- f) convocare la Giunta Esecutiva provinciale e il Consiglio Generale provinciale stabilendone i rispettivi ordine del giorno;
- g) compiere, nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista dal presente articolo. Il Presidente provinciale può delegare ai Vice Presidenti o ad altri componenti della giunta esecutiva, collegialmente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni.

In caso di motivata necessità e urgenza, la Presidenza provinciale può assumere decisioni su materie di competenza della Giunta Esecutiva provinciale ad esclusione di quelle di cui alle lettere a) e b) del precedente art.13. Le relative deliberazioni dovranno essere sottoposte a ratifica alla Giunta Esecutiva provinciale stessa nella prima riunione successiva alla loro adozione. Ogni componente di Presidenza ha diritto a partecipare a qualsiasi Congresso o riunione degli organi delle diverse strutture e prendervi la parola.

Articolo 15 – Il Presidente

Il Presidente provinciale ha la rappresentanza politica e legale della COPAGRI nei confronti di terzi, delle pubbliche autorità, delle amministrazioni pubbliche e private. Ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della Confederazione.

Ha la competenza esclusiva a sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi, su conforme delibera dei rispettivi organi statutari competenti.

Egli presiede la Presidenza, la Giunta esecutiva provinciale, il Consiglio Generale provinciale.

Convoca la Presidenza e, previa deliberazione della stessa, convoca la Giunta Esecutiva provinciale, il Consiglio Generale provinciale.

Adotta inoltre ogni iniziativa necessaria a dare operativa esecuzione alle decisioni degli organi deliberanti.

Può conferire deleghe per il compimento di atti nell'ambito delle sue attribuzioni.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Qualora, per una qualsiasi ragione, il Presidente decada, ovvero fosse impedito nello svolgimento della sua funzione, per un periodo relativamente lungo, la Presidenza dovrà convocare con la dovuta urgenza, il Consiglio Generale provinciale, per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 16 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Nello specifico deve, inoltre, controllare la congruità delle spese rispetto alle disponibilità patrimoniali e finanziarie, garantire la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta dei relativi libri obbligatori e il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi.

Per i prelievi bancari e l'emissione di assegni di conto corrente, nonché per qualsiasi pagamento, è necessaria la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

Tale incarico può essere ricoperto anche dal Vice Presidente.

Articolo 17 – Il Direttore Generale

Il Direttore Generale, se nominato, ha la responsabilità di coordinamento e realizzazione di tutte le attività operative e progettuali dell'organizzazione in applicazione dei deliberati degli organismi nazionali.

Egli attua le disposizioni adottate dal Presidente, al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Egli è di diritto Capo del Personale.

Il Direttore Generale partecipa a tutte le riunioni degli organi Confederali, è Segretario di diritto dei medesimi e firma, unitamente al Presidente, i relativi verbali.

Il Direttore Generale propone agli organi competenti l'assunzione, la promozione e il licenziamento del personale.

Il Direttore Generale firma tutti quegli atti, contratti e documenti della Confederazione, in esecuzione delle decisioni e delle direttive di massima degli organi competenti o nello svolgimento dell'ordinaria attività confederale che non sono di competenza del Presidente Confederale.

Articolo 18 - Il Collegio dei sindaci

Il Collegio dei sindaci è costituito e adempie alle proprie funzioni in analogia a quanto previsto delle norme del Codice civile in materia di società per azioni, compresa la funzione di revisione contabile.


È composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dal Congresso, che ne indica il Presidente, il quale deve essere iscritto all'albo nazionale dei revisori.

Non è ammessa la revoca di uno o più sindaci, se non per gravi giustificati motivi, durante il periodo del mandato ricevuto. I suoi componenti durano in carica fino al Congresso successivo e possono essere riconfermati.

Essi possono partecipare alle sedute della Giunta Esecutiva provinciale e del Consiglio Generale provinciale.

Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno o più dei componenti, subentra il sindaco supplente delegato dal Consiglio Generale provinciale.

Il Collegio dei Sindaci redige la relazione al bilancio consuntivo annuale approvato dalla Giunta esecutiva, da sottoporre



all'approvazione del Consiglio Generale provinciale, depositandola nella sede della Confederazione, almeno 15 giorni prima della convocazione dell'organo.

In caso di inerzia del Presidente, nella convocazione degli organi, secondo quanto previsto nel presente statuto, il Presidente del Collegio dei Sindaci, può esercitare le funzioni sostitutive su richiesta degli interessati e degli organi.

Articolo 19 - Organismi di consultazione

Sono Organismi di consultazione:

- la Consulta dei Presidenti delle Strutture Territoriali e provinciali COPAGRI;
- la Consulta Economica.

La Consulta dei Presidenti delle Strutture Territoriali e provinciali COPAGRI è l'organismo che, nel quadro degli orientamenti di politica generale assunti dagli organi deliberativi, collabora con la Presidenza per la formulazione delle proposte di carattere politico generale, di attuazione in termini di implementazione con i territori, per i rapporti con le Istituzioni, per il decentramento ed i rapporti con le Regioni, per la valutazione sull'andamento organizzativo delle strutture Territoriali COPAGRI.

La Consulta Economica provinciale è l'organismo che, nel quadro degli orientamenti politici generali assunti dagli organi deliberativi COPAGRI, elabora studi e proposte, fornendo ogni elemento di conoscenza e di supporto di merito agli organi deliberativi confederali.

La Consulta Economica provinciale, in particolare:

- a) esamina e verifica le possibili sinergie tra gli organismi economici afferenti a un medesimo settore produttivo agricolo anche in relazione ad altri settori agricoli;
- b) cura la predisposizione e realizzazione di ogni strumento idoneo a rendere più efficace l'azione di ciascun organismo economico aderente;
- c) esprime pareri preventivi sulle proposte dagli organi della COPAGRI riguardo alle strutture e dei settori economici in essa rappresentati, producendo anche a tali organi apposite relazioni di merito;
- d) elabora proposte di intervento da sottoporre agli organi politici della COPAGRI su particolari materie o gruppi di materie attinenti alle attività economiche degli organismi aderenti.

La Consulta Economica provinciale è formata dai rappresentanti delle Organizzazioni economiche e di servizio aderenti a livello provinciale oltre ai componenti espressamente eletti dal Consiglio Generale provinciale COPAGRI.

Articolo 20 - I principi di funzionamento degli organi COPAGRI

Gli organi confederali si riuniscono in forza di una convocazione regolarmente inviata, anche a mezzo posta elettronica, fax, raccomandata a/r o a mano, agli indirizzi comunicati da ciascun membro al momento dell'elezione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

Le riunioni degli organi sono valide, se regolarmente convocate secondo le norme del presente statuto, quando sono presenti, la metà più uno dei suoi componenti salvo quanto previsto dal precedente art. 12.

Gli organi COPAGRI deliberano con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Articolo 21 - Decadenze

Il componente di un organo statutario che non partecipi per tre volte consecutive senza darne giustificazione alla riunione dell'organo stesso, decade automaticamente dalla carica. La decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza e la Presidenza ne dà comunicazione all'interessato. Altre cause di decadenza, sono stabiliti dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Articolo 22 - Autonomia finanziaria

Ogni struttura Territoriale, Provinciale, Regionale e Nazionale COPAGRI ha, una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale e pertanto risponde direttamente delle obbligazioni assunte nella persona del proprio rappresentante legale nel rispetto delle regole fissate nello Statuto e nel Regolamento di Attuazione nonché nell'esercizio delle proprie funzioni. È direttamente e tramite i rispettivi legali rappresentanti, responsabile per le obbligazioni assunte verso chiunque e non potrà per qualsiasi titolo o causa, o in specie per il fatto dell'adesione alla confederazione, chiedere di essere sollevata dalle stesse. I presidenti delle organizzazioni Territoriali, Provinciali o Regionali, i responsabili comunque denominati a qualsiasi titolo,

rispondono direttamente e personalmente, nella qualità di legali rappresentanti, dei rapporti da loro posti in essere o a loro facenti capo, senza possibilità di trasferirne a strutture superiori le conseguenze che ne derivino, anche se tali decisioni siano state assunte con il consenso del più ampio organo di direzione politica o organizzativa.

Le strutture COPAGRI Territoriali, Provinciali e Regionale, le loro articolazioni e le leghe comunali, debbono redigere ed approvare annualmente, entro il mese di aprile i rendiconti di cassa o entro il mese di giugno i rendiconti di competenza, ed i preventivi di spesa con le caratteristiche e le procedure previste nel regolamento di Attuazione del Presente Statuto.

Ciascun livello confederale è dotato di un proprio fondo comune costituito ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

I creditori delle COPAGRI Territoriali, Provinciali e della COPAGRI Regionale possono far valere i propri diritti solo sul rispettivo fondo comune di ciascun ambito associativo.

Articolo 23 - Ispezione e gestione straordinarie

Ciascuna associazione Territoriale, Provinciale o Regionale, per effetto della adozione del presente statuto, è obbligata a consentire ad incaricato della Presidenza Nazionale di effettuare controlli o ispezioni di carattere sindacale e organizzativo nei confronti delle proprie strutture periferiche di qualsiasi livello, accedendo a tutta la documentazione associativa e contabile.

Il rifiuto ai controlli, può comportare il commissariamento della struttura.

Articolo 24 - Modifiche allo Statuto; regolamento nazionale

Le norme contenute nel presente statuto entrano in vigore dalla data di approvazione.

Il presente Statuto non può essere modificato che dal Congresso provinciale COPAGRI, salvo apposita delibera adottata in sede congressuale.

Entro 180 giorni dall'approvazione del presente Statuto, il Consiglio Generale provinciale della COPAGRI potrà approvare un nuovo regolamento d'attuazione. Decorso con inerzia tale termine dovrà considerarsi rinnovato tacitamente il precedente regolamento.

Articolo 25 - Rinvio legislativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

La Struttura COPAGRI provinciale adegua i contenuti dello Statuto uniformandolo con quello dello statuto Nazionale.

Per quanto non contemplato negli statuti delle COPAGRI Territoriali, Provinciali o Regionale si deve far esplicito riferimento allo Statuto COPAGRI Nazionale ed al suo Regolamento di attuazione.


Le disposizioni degli Statuti e/o dei Regolamenti delle strutture COPAGRI Regionale, Provinciali o Territoriali eventualmente in contrasto con il presente statuto o con il suo Regolamento di Attuazione sono considerate nulle ed inefficaci e sono sostituite di diritto da quelle contenute nel presente Statuto e/o nel suo Regolamento di Attuazione.

Articolo 26 - Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

Il presente Statuto della Confederazione dei Produttori Agricoli, denominata COPAGRI, approvato dal Congresso abroga ogni precedente statuto o simile normativa.

Il Congresso attribuisce ed affida al Presidente, con i più ampi poteri, formale mandato per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il deposito e la registrazione del presente statuto.

RAVENNA 03/05/2017




AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA

Registrato il 04 MAG 2017 al n. 1203
Serie 3 per Euro 200,00 (duecento/00)

IL DIRETTORE TERRITORIALE

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Dott. Sergio Profeta



Certifico io sottoscritto, dott. Nizar Ben M'Barek, Notaio in Forlì, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e dell'art. 73 L. 16/2/1913 n. 89.

Consta in detto formato in pagine quindici.

Forlì, nel mio studio in Via delle Torri, 45 oggi 15 dicembre 2022

Firmato digitalmente: Nizar Ben M'Barek Notaio